

(Città Metropolitana di Napoli) SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE UFFICIO ASSISTENZA ORGANI DI GOVERNO ATTI DEL SINDACO

Prot. n. 28/88 (2000 del 29/05/2020 DECRETO SINDACALE N. 74/2020 DEL 29/05/2020

Al Funzionario *arch. Francesco Leone* e p.c. Alla P.O. Lavori Pubblici *arch. E. Punzo*

Al Personale Settore Lavori Pubblici
Al Personale Settore Pianificazione Urbanistica
Ai Sigg. Assessori
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale
Ai Sigg. Dirigenti
Alle Organizzazioni Sindacali (a mezzo pec)
Alle RR.SS.UU.
LORO SEDI

Oggetto: Affidamento dell'Incarico di reggenza temporanea della dirigenza dei Settori Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica.

IL SINDACO

Visto che dal prossimo 1 giugno 2020 il dirigente a tempo determinato dei Settori Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica ing. Aniello Moccia cesserà dal servizio per collocamento a riposo;

Visto che con delibera n 162 del 12/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato la programmazione del fabbisogno del personale dirigenziale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per tre anni, prevedendo la copertura dei posti di dirigente Settore Lavori Pubblici e dirigente Settore Pianificazione Urbanistica:

Vista la determina dirigenziale n 1/29/94 del 28/05/2020 con la quale il dirigente Settore Affari generali-Servizio Organizzazione e Metodo ha indetto la procedura selettiva pubblica per la copertura dei suddetti posti dirigenziali in questione, approvando nel contempo il relativo bando, trasmesso per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e sulla Gazzetta Ufficiale;

Atteso che all'interno dell'Ente, un'attenta analisi delle professionalità presenti, ha avuto il seguente esito: il numero dei dirigenti complessivamente in servizio è estremamente esiguo (n 4) rispetto al totale dei Settori dell'organigramma in cui è strutturato l'ente (ben 12), di cui tre sono profili amministrativi non in possesso dei necessari requisiti tecnici come peraltro richiesti dal vigente Ordinamento generale degli Uffici e Servizi-Regolamento per l'accesso ai posti dirigenziali- per la copertura dei posti vacanti in esame, il quarto, di profilo tecnico, dirige il settore Servizi tecnici, la delicatezza dei cui compiti non consente di essere distolto e/o investito del carico di altri due settori tecnici anch'essi complessi;



(Città Metropolitana di Napoli) SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE UFFICIO ASSISTENZA ORGANI DI GOVERNO ATTI DEL SINDACO

Ritenuto, pertanto, che nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali, può farsi ricorso all'istituto della "reggenza temporanea" in quanto la sostituzione del dirigente assente è contrassegnata dai presupposti della straordinarietà e temporaneità;

Considerato che il ricorso al citato istituto è finalizzato ad assicurare e garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (non disponendo, allo stato, di altre misure organizzative alternative parimenti efficaci per evitare che dalla mancanza della titolarità della dirigenza, dovuta a cause imprevedibili, possa derivare un pregiudizio in ordine al conseguimento degli interessi pubblici), in attesa dell'individuazione del dirigente titolare in quanto è stato già avviato l'iter concorsuale per la copertura dei posti vacanti e nei limiti di tempo strettamente necessari per tale copertura;

Sentito il Segretario Generale circa la validità, sotto il profilo giuridico, del ricorso all'istituto della reggenza, il quale ha evidenziato quanto di seguito riportato e in relazione a tanto sottoscrive il presente atto:

<La reggenza è un istituto di diritto amministrativo di carattere generale cui si ricorre per coprire temporaneamente un ufficio qualora non sia previsto dall'ordinamento un vicario. L'investitura temporanea dell'ufficio però non avviene per automatismo ma necessita sempre di un atto di nomina del titolare del potere. Al riguardo, va precisato che non esiste una disciplina legislativa specifica che regoli l'istituto essendo questo di creazione giurisprudenziale che affonda le sue radici in quanto previsto dall'art. 20 DPR n 266 del 08/05/1987 in materia di regolazione dei rapporti nel pubblico impiego statale prima della sua privatizzazione. Così, facendo ricorso all'istituto dell'interpretazione analogica della disciplina giuridica dettata per un caso simile o per materie analoghe (art.12 delle preleggi al codice civile), la giurisprudenza ha esteso l'applicazione dell'istituto della reggenza al pubblico impiego in generale.</p>

Già la Presidenza del Consiglio-Dipartimento funzione pubblica - Ufficio per il personale elle amministrazioni pubbliche, con parere n 157 del 24/10/2002, ebbe a precisare: "Non possono essere attribuite mansioni dirigenziali ad un dipendente non inquadrato nel ruolo dei dirigenti per le seguenti due ragioni. In primo luogo, perché il dettato legislativo parla di qualifiche funzionali e non prevede il caso della osmosi tra ruolo non dirigenziale e dirigenziale. In secondo luogo, perché il conferimento degli incarichi può essere effettuato solo a seguito di concorso pubblico ovvero nei casi espressamente previsti dalla legge, cioè nella stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Diverso è il caso della reggenza, istituto di carattere eccezionale, consentito dalla legge nei casi in cui il venir meno della titolarità di un organo, dovuto a cause imprevedibili, può compromettere il perseguimento degli interessi pubblici affidati all'amministrazione. La reggenza è una misura organizzativa che prevede la utilizzazione occasionale e temporalmente limitata di un funzionario adibito a funzioni diverse" (così anche Corte dei Conti, deliberazione 20/05/1999 n 39).

Ancora la Presidenza del Consiglio - Dip. funzione pubblica, con direttiva n 10 del 19/12/2007 (indirizzata anche agli enti locali) secondo cui "Una particolare attenzione deve essere dedicata poi ad evitare eccedenze, valutando in modo oculato, in un'ottica programmatoria, gli affidamenti a personale non dirigenziale. Occorre, inoltre, che siano conservati i caratteri di eccezionalità, residualità e breve durata di istituti quali la reggenza dell'ufficio mediante incarico ad interim".

La Corte dei Conti - sez. centrale (deliberazione n 23 del 20/12/2013) ha precisato : "La reggenza costituisce un istituto eccezionale, contrassegnato dai caratteri della temporaneità e straordinarietà, che si configura quando, in caso di vacanza temporanea nella titolarità di un organo dovuta a cause imprevedibili, possa profilarsi il pericolo di un pregiudizio in ordine al conseguimento degli interessi pubblici dell'amministrazione. La reggenza costituisce un provvedimento necessitato per garantire la continuità dell'azione amministrativa





(Città Metropolitana di Napoli) SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE UFFICIO ASSISTENZA ORGANI DI GOVERNO ATTI DEL SINDACO

quando l'Organo competente ad adottarla(omissis) non disponga di strumenti organizzativi alternativi o funzionali al buon andamento della Pubblica Amministrazione".

Sul conferimento di incarichi dirigenziali si è pronunciata anche la Corte costituzionale (sentenza n. 37/2015) secondo cui:" l'assegnazione di posizioni dirigenziali ad un funzionario può avvenire solo ricorrendo all'istituto della reggenza, regolato in generale dall'art. 20 del DPR 08/05/1987 n 266. La reggenza si differenzia dal primo modello (attribuzioni di mansioni superiori) perché serve per colmare vacanze nell'ufficio determinate da cause imprevedibili, e viceversa, si avvicina ad esso perché è possibile farvi ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell'istituto L'istituto della reggenza. che costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento delle mansioni superiori, solo nella circostanza in cui sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura". Tale principio è stato ripreso dalla Corte dei Conti sez. giurisdizionale (sentenza n 7/2017 in un caso del Comune di Nola) per fondare la propria decisione. Come si vede, l'istituto della reggenza risulta, pur nel silenzio normativo, concepito dalla giurisprudenza anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 165/2001 e dalla prassi amministrativa generale (riconosciuta quale fonte del diritto, seppur non primaria) seguita da numerosi enti locali, in forza del principio di autonomia organizzativa di cui godono gli enti locali, riconosciuto dalla Costituzione e dal TUEL, che consente loro di colmare un eventuale vuoto normativo esercitando la propria potestà pur sempre praeter legem o secundum legem>>.

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n 174 del 27/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, in modifica all'art. 40 del vigente Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, si è disciplinato l'istituto della reggenza temporanea di incarichi dirigenziali prevedendo specifiche condizioni alla presenza delle quali risulta possibile ricorrere a detto istituto;

Rilevato che nella fattispecie del Comune di Ercolano, alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono tutte le condizioni per fare ricorso all'istituto della reggenza in quanto:

- non esistono all'interno dell'ente altri dirigenti in possesso della specifica professionalità e conoscenza per i posti da coprire cui sia possibile assegnare l'incarico ad interim senza compromettere la funzionalità dei servizi assegnati e di quelli assegnandi, con possibile pregiudizio in ordine al conseguimento degli interessi pubblici;
- il funzionario designato per la reggenza è in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alle posizioni dirigenziali, nonché una specifica esperienza e professionalità per il posto da coprire;
- il posto per la dirigenza del settore Lavori pubblici e quello per la dirigenza del settore Pianificazione Urbanistica previsti in organico sono vacanti;
- è stato avviato il procedimento di selezione pubblica per la copertura dei posti vacanti;
- l'incarico di reggenza avrà carattere straordinario e temporaneo in quanto la sua durata sarà limitata al tempo necessario per l'espletamento della procedura selettiva pubblica e comunque non superiore a sei mesi;



SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
UFFICIO ASSISTENZA ORGANI DI GOVERNO
ATTI DEL SINDACO

Individuato nell'architetto Francesco Leone -funzionario cat. D3- da molti anni assegnato al settore Pianificazione Urbanistica, anche in posizione di titolare di Posizione Organizzativa, il funzionario tecnico in possesso delle conoscenze, dei requisiti e della professionalità adeguate a ricoprire il delicato ruolo;

DECRETA

- Di affidare, a decorrere dal 01.06.2020, per le motivazioni in premessa espresse, all'arch. Francesco Leone, funzionario cat. D3, l'incarico di reggenza temporanea delle funzioni dirigenziali dei settori Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica.
- L'incarico di reggenza temporanea viene affidato fino alla data di assunzione in servizio del vincitore della relativa procedura concorsuale già avviata, così come in premessa indicato.
- Le funzioni e le competenze assegnate alla Dirigenza in questione sono quelle contenute nell'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi in vigore nell'ente, approvato con delibera Giunta Comunale n 494 del 28/12/2001 e successivamente più volte modificato ed integrato.
- Il Funzionario incaricato, quale titolare dell'incarico di reggenza temporanea, è tenuto a svolgere tutte le competenze inerenti l'incarico affidato.
- Gli obiettivi assegnati sono tutti quelli contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione dell'Ente. Il Funzionario incaricato, quale titolare dell'incarico di reggenza temporanea, è tenuto al loro raggiungimento.
- Al Funzionario incaricato, quale titolare dell'incarico di reggenza temporanea, in possesso dei reguisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. b, del D.Lqs. 81/2008, sono, consequentemente, assegnate per le rispettive competenze, le attribuzioni proprie del datore di lavoro ai fini delle responsabilità previste dal suddetto Decreto legislativo.
- Di designare il Funzionario incaricato, quale titolare dell'incarico di reggenza temporanea, responsabile del trattamento dei dati per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze afferenti alla posizione dirigenziale retta, previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Al Funzionario incaricato, per il tempo dell'incarico, spettano le differenze retributive, dando atto che non vi sono maggiori spese in relazione all'indennità di posizione e di risultato, in quanto finanziati a carico del fondo unico della dirigenza, e che, per quanto riguarda la differenza della retribuzione di base, essa è finanziata al cap. 0011 del centro di costo di competenza che presenta le necessarie disponibilità.
- Stante la temporaneità dell'incarico, lo stesso non produce gli effetti giuridici tipici collegati allo svolgimento delle mansioni superiori e, pertanto, il Funzionario incaricato non può in nessun modo esigere in futuro qualsiasi diritto alla stabilizzazione della posizione dirigenziale.
- Il Dirigente Settore Affari Generali-Servizio del Personale nonché il Dirigente Settore Finanze-Servizio Contabilità del Personale sono incaricati di dare attuazione al presente decreto provvedendo all'adeguamento della retribuzione di posizione in favore del reggente.

Ercolano, 29/05/2020

#Segretario Generale Dr. Ferdinando Guarracino

Palazzo di Città - Corso Resina, 39 - 80056 Ercolano (Na) Tel. 081 7881 218 - 219 FAX 081 7881216

E.mail: segreteriasindaco@comune.ercolano.na.it - PEC: protocollo.ercolano@legalmail.it

Il Sindaco

Avy. Ciro Buonajuto